

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2321 del 10 Dicembre 2019

Annulamento del decreto n. 1064 del 5 giugno 2019 “Riconoscimento all’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA del costo dell’IVA in quanto non detraibile, sostenuto per gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 ai sensi dell’Ordinanza 21/2017 (Ord. 13/2017 e ss.mm.ii.)”. Riconoscimento del costo dell’IVA, in quanto non detraibile, sostenuto per gli interventi di miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 ai sensi dell’Ordinanza 21/2017 (Ord. 13/2017 e ss.mm.ii.) dall’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA del costo dell’IVA.

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l’art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

– l’art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Viste altresì:

– l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l’istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII;

– l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l’istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria);

– l’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

– l’Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante “Modifiche all’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall’Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

– l’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante “ Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle

carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, “Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande”;

– l’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;

– l’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;

- l’Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;

- l’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante “Integrazione e dell’allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE)” – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3

del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l'Ordinanza n. 6 del 20 aprile 2018 recante “Modifica dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017”;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;

- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 ”aggiudicazione alla Rete di Imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

- l'Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, “Sostituzione del Responsabile del Procedimento di liquidazione per le procedure di concessione di contributi previsti per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica delle Ordinanze n. 64 del 30 dicembre 2015 e n. 40 del 18 luglio 2016”, che ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

Vista infine l'ordinanza n. 40 del 18 luglio 2016 che ha disposto di indicare l'ing. Mario Bruno Marino quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all' Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", nonché di dare atto, come prescritto dalla richiamata Ordinanza 11/2017, che, in caso di indisponibilità dell'ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal dott. Dario De Pascale, Dirigente dell'Area "Ricostruzione" della Funzione "Incentivi alle Imprese", sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.

Preso atto che, il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati:

- il proprio Decreto n. 1505 del 15 giugno 2018 recante "Concessione del contributo alle imprese indicate in ALLEGATO 1 ai sensi dell'Ordinanza 13/2017 e ss.mm.ii., concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e miglioramento sismico.";
- il proprio Decreto n. 1064 del 5 giugno 2019 recante "Riconoscimento all'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA del costo dell'IVA in quanto non detraibile, sostenuto per gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 ai sensi dell'Ordinanza 21/2017 (Ord. 13/2017 e ss.mm.ii.)";

Considerato che:

- l'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA avendo ottenuto un contributo pari ad € 66.634,96 concesso rispettivamente con il Decreto 1505/2018, in data 4 febbraio 2019 (prot. n. CR-2650-2019) ha presentato istanza di riesame finalizzata al

riconoscimento dell'IVA in quanto spesa sostenuta non detraibile per l'intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico previsto dalla domanda prot. n. CR-37963-2017, in quanto tale imposta risulta non detraibile ai sensi dell'articolo 21 comma 2 dell'ordinanza 31 del 7/12/2018;

- per mero errore materiale con il richiamato decreto n. 1064 del 5 giugno 2019 è stato calcolato un importo di spesa ammissibile per il costo sostenuto a titolo di IVA pari ad € 14.659,69 per cui è stato concesso un contributo, dell'80%, pari ad € 11.727,75;

- il costo effettivamente da sostenersi da parte dell'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA, e quindi la spesa ammissibile a titolo di IVA per l'intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico risulta pari ad € 18.324,62 cui corrisponde un contributo pari ad € 14.659,69, corrispondente all'80% della spesa ammissibile;

- di conseguenza il contributo complessivo per l'intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico richiesto con domanda prot. n. CR-37963-2017 dall'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA corrisponde ad € 81.294,66, derivante dalla somma del contributo di € 66.634,96, già concesso con il richiamato Decreto n. 1505/2018 e dal contributo di € 14.659,70, concesso con il presente provvedimento;

Preso atto pertanto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione del nucleo di valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 21 novembre 2019, prot. n. CR-27323-2019 del 22/11/2019, con cui il nucleo di valutazione determina l'ammissibilità delle spese da sostenere dall'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA a titolo IVA, in quanto tale imposta risulta non detraibile ai sensi della citata ordinanza n. 31 del 7/12/2018;

Preso atto inoltre che le risorse di cui al citato DPCM 28 dicembre 2012 risultano, applicati i massimali previsti dall'ordinanza 13/2017, sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di contributo pervenute nell'ambito della procedura;

Ritenuto pertanto:

- di annullare il proprio Decreto n. 1064 del 5 giugno 2019 in quanto reca una errata valutazione dell'importo di spesa ammissibile a titolo di IVA non detraibile, e quindi del contributo concesso, per l'intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico dell'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA;

- di riconoscere il costo di € 18.324,62 a titolo di IVA per l'intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico dell'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA, previsto dalla domanda prot. n. CR-37963-2017, in quanto tale imposta risulta non detraibile;

- di concedere all'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA un contributo di € 14.659,70 corrispondente all'80% della spesa ammessa pari ad € 18.324,62 per le spese da sostenere a titolo IVA per la realizzazione degli interventi di rimozione delle carenze strutturali previste dalla domanda prot. n. CR-37963-2017;

Dato atto che:

- all'intervento dell'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA è stato assegnato il “**Codice Unico di Progetto**” (C.U.P.) n: C71B17000930001, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11, e che tale codice (C.U.P.) dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

- all'intervento dell'impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA' AGRICOLA sono stati assegnati i codici SIAN CAR n. i-15989 e SIAN COR n. R-552983, in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

Dato atto infine che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributi ritenuti ammissibili;

Richiamato il D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così come modificato dal D.lgs. n. 153/2014 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 159/2011;

Tenuto conto che l'art. 83, comma 3, lettera e) del richiamato D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Viste:

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto, n. 136”;

– l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione dell’apposito nucleo di valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 21 novembre 2019, prot. n. CR-27323-2019 del 22/11/2019;
2. di annullare il proprio Decreto n. 1064 del 5 giugno 2019 in quanto reca una errata valutazione dell’importo di spesa ammissibile a titolo di IVA non detraibile, e quindi del contributo concesso, per l’intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico dell’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA’ AGRICOLA;
3. di riconoscere il costo di € 18.324,62 a titolo di IVA per l’intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico dell’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA’ AGRICOLA, previsto dalla domanda prot. n. CR-37963-2017, in quanto tale imposta risulta non detraibile;
4. di concedere all’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S SOCIETA’ AGRICOLA un contributo di € 14.659,70 corrispondente all’80% della spesa ammessa pari ad € 18.324,62 per le spese da sostenere a titolo IVA per la realizzazione degli interventi di rimozione delle carenze strutturali previste dalla domanda prot. n. CR-37963-2017;
5. di dare atto che il contributo complessivo per l’intervento di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico richiesto con domanda prot. n. CR-37963-2017 dall’impresa MIGLIORINI CARLO E LUIGI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA corrisponde ad € 81.294,66, derivante dalla somma del contributo di € 66.634,96 già concesso con il richiamato Decreto n. 1505/2018 e dal contributo di € 14.659,70, concesso con il presente provvedimento;
6. di dare atto altresì che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall’Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente